
ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 52

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

Proroga dei termini per la presentazione o la conversione in legge
dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge

Seduta del 27 novembre 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo scioglimento della Camera, determinato dagli avvenimenti del 25 luglio 1943, rese impossibile la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge già emanati o da emanarsi. La legislazione allora vigente prevedeva che — pena la decadenza — i decreti-legge dovevano essere presentati alle Assemblee per la conversione non oltre i 60 giorni dalla pubblicazione (articolo unico legge 8 giugno 1939, n. 860) e dovevano essere convertiti entro due anni dalla presentazione (articolo 3 legge 31 gennaio 1926, n. 100).

Il decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151, e successivamente il decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, hanno risolto il problema per l'avvenire dando al Governo la facoltà di deliberare i provvedimenti aventi forza di legge.

Per evitare però che decadessero tutti i precedenti decreti-legge ivi compreso il citato del 25 giugno 1944, n. 151, fu emanato il decreto legislativo 4 settembre 1944, n. 185, che stabilì che i decreti-legge non convertiti o non presentati entro i termini sopra indicati conservassero la loro efficacia e do-

vessero essere presentati agli organi legislativi entro sei mesi dalla conclusione della pace e convertiti entro un anno dal funzionamento degli organi stessi.

A seguito della proroga dei lavori dell'Assemblea Costituente potrebbe verificarsi l'ipotesi che, a sei mesi dalla ratifica del Trattato di pace non siano ancora costituiti i nuovi organi legislativi e, pertanto, verrebbero a decadere tutti i cennati decreti-legge.

Allo scopo di evitare un simile, grave inconveniente, di intesa con il Ministero di grazia e giustizia, si è predisposto il presente disegno di legge, che fa decorrere il termine per la presentazione dei decreti-legge non già dalla conclusione della pace, bensì dall'inizio del funzionamento dei nuovi organi legislativi. Dato il grande numero di detti decreti-legge e dato che alla convalida delle Assemblee legislative dovranno presentarsi anche i decreti legislativi emanati dal Governo dopo la convocazione dell'Assemblea Costituente, è parso altresì necessario prorogare, rispettivamente a novanta giorni ed a due anni, i termini per la presentazione e per la conversione dei decreti-legge.

Si è ravvisato di dare al provvedimento forma di legge in quanto, pur trattandosi di una semplice proroga di termini o meglio di una rettifica di una norma a suo tempo mal formulata per ragioni di carattere politico (fu l'allora luogotenente generale che

volle far decorrere i termini dal trattato di pace per evitare riferimenti ai nuovi organi costituzionali), non v'è dubbio che si rientri nella materia delle fonti del diritto, che ha natura squisitamente costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1 del decreto legislativo 4 settembre 1944, n. 185, è sostituito dal seguente:

« I decreti-legge che, a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non sono stati presentati al Parlamento per la conversione in legge nel termine previsto dalla legge 8 giugno 1939, n. 860, o non sono stati convertiti in legge nel termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, conservano la loro efficacia, ma debbono essere presentati agli organi legislativi, che saranno istituiti dall'Assemblea Costituente, nel termine di novanta giorni dall'inizio del loro funzionamento.

« I decreti-legge non presentati nel termine indicato, ovvero non convertiti in legge entro due anni dall'inizio del funzionamento degli organi legislativi, cessano di aver vigore a decorrere dalla scadenza dei termini stessi ».